



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

DETERMINAZIONE N. 369

del 23-09-2022

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER DUE ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO E PROROGA, SUDDIVISA IN 7 LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE A FAVORE DELLA CUC SCHIO VAL LEOGRA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Premesso che alle ore 23:59 del 31/12/2022 scadono le seguenti polizze del Comune di Recoaro Terme:

N. LOTTO	TIPOLOGIA
Lotto 1	All risks Beni Immobili e Mobili
Lotto 2	RCT/O
Lotto 3	Responsabilità Patrimoniale
Lotto 4	Tutela Legale
Lotto 5	Infortuni Cumulativa
Lotto 6	Auto Rischi Diversi
Lotto 7	Veicoli dell'Ente

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la copertura assicurativa in oggetto per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2024 con opzione di rinnovo alle ore 24:00 del 31/12/2026 e proroga tecnica di 180 giorni;

Constatato che:

- con propria precedente determina n. 119 dell'08/04/2019 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel periodo 01/07/2019 - 30/06/2024 è stato aggiudicato alla soc. Assiteca S.p.A., con sede legale a Milano e filiale di riferimento Verona
- in collaborazione con il broker comunale è stato stabilito di suddividere l'appalto del servizio in oggetto in 7 lotti, e ciò ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), date le caratteristiche dei diversi rami di rischio, con i seguenti importi a complessivi a base di gara:

Lotto	Descrizione	Base di gara per ciascuna annualità assicurativa	Base di gara per i 2 anni contrattuali	Base di gara per i 2 anni di rinnovo	Base di gara per proroga di 180 gg	Base di gara complessiva (2 anni+rinnovo+proroga)
1	All risks Beni Immobili e Mobili	20.449,90	40.899,80	40.899,80	10.224,95	92.024,55
2	RCT/O	24.539,88	49.079,76	49.079,76	12.269,94	110.429,46
3	Responsabilità Patrimoniale	2.453,99	4.907,98	4.907,98	1.227,00	11.042,96

4	Tutela Legale	4.948,46	9.896,92	9.896,92	2.474,23	22.268,07
5	Infortuni Cumulativa	1.268,30	2.536,60	2.536,60	634,15	5.707,35
6	Auto Rischi Diversi	1.057,27	2.114,54	2.114,54	528,64	4.757,72
7	Veicoli dell'Ente	6.415,70	12.831,40	12.831,40	3.207,85	28.870,65
	totali	€ 61.133,50	€ 122.267,00	€ 122.267,00	€ 30.566,76	€ 275.100,76

- l'importo complessivo a base di gara supera la soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del Codice;

Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi dell'art. 60 del Codice, all'espletamento di una gara mediante procedura aperta;

Preso atto che:

- per l'affidamento di servizi di importo superiore a € 40.000,00 i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere con una delle modalità disciplinate dall'art. 37 comma 4 del Codice;
- il 31.03.2015 con n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio è stato sottoscritto l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata "Schio Val Leogra", ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a cui il Comune di Recoaro Terme ha successivamente aderito;

Rilevato, per quanto sopra esposto, di:

- ricorrere alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra per l'attivazione e la gestione della presente procedura di gara in base alle indicazioni del presente provvedimento e ai contenuti dei Capitolati Tecnici formulati con la collaborazione del broker di questo Comune;
- richiedere i CIG a nome del sottoscritto in qualità Responsabile del Settore 1 - R.U.P. del presente procedimento individuato con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2021 di approvazione del Bilancio – allegato DUP;

Richiamata la delibera dell'ANAC n. 618 del 08/06/2016 recante "Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi" e ritenuto di scostarsi dai contenuti della stessa in merito alle clausole contrattuali-tipo e al criterio di aggiudicazione suggeriti, in base alle seguenti motivazioni:

- le linee guida ANAC rientrano nella c.d. definizione di soft law, ovvero un insieme di regole di condotta che non hanno una forza giuridica vincolante, ma che tuttavia sono suscettibili di produrre effetti pratici.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1273 del 2 agosto 2016 ha distinto tra linee guida vincolanti e non vincolanti, sottolineando che le prime sono quelle a cui fa espressamente rinvio il Codice dei Contratti per la definizione degli aspetti di dettaglio; mentre le seconde trovano fondamento normativo nel generico art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie, l'esplicito riferimento al citato art. 213 del codice sembra far rientrare le linee guida in argomento tra quelle c.d. linee non vincolanti, che quindi possono anche essere disattese dietro esplicita motivazione;

- le osservazioni suggerite dal broker in merito alle clausole contrattuali da inserire nei Capitolati Tecnici, non corrispondono a quelle suggerite da ANAC, ma sembrano adeguatamente e sufficientemente motivate, nonché maggiormente aderenti alle specifiche necessità dell'Ente;
- l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, con il criterio del massimo ribasso, poiché trattasi di appalto avente caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

Ritenuto altresì necessario derogare i limiti di cui all'art. 83 c. 5 del Codice per le seguenti motivazioni:

in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto dell'affidamento, si rende necessario, a garanzia dell'Ente, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, del Codice.

Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un'alea economica (c.d. rischio) da parte dell'Ente assicurato/contraente all'assicuratore e costituisce per l'assicurato un atto di "previdenza" diretto a riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio.

Assume quindi particolare rilevanza l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno e conseguentemente, da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurati e dei relativi massimali compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore all'importo suindicato.

In questo caso il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve essere necessariamente temperato con quello di garantire l'Amministrazione dell'affidabilità economica e finanziaria del futuro contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non hanno diretta proporzionalità con i premi di polizza bensì con i massimali assicurati.

Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta maggioranza delle compagnie operanti nel nostro paese e che tale determinazione non compromette la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di essere ammesse alla procedura di gara.

Constatato che:

- l'importo complessivo a base di gara supera la soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del Codice e, conseguentemente, per l'acquisto del servizio non si deve ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- non ci sono Convenzioni Consip attive con riguardo ai citati servizi assicurativi;
- che lo stesso non rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi e relative soglie di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018;

Visti:

- l'art. 40 comma 2 del Codice che prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice siano svolte dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- l'art. 58 del Codice che prevede l'utilizzo di una piattaforma di e-procurement atta a garantire l'intera tracciabilità del processo, a garanzia della segretezza dell'offerta e della trasparenza dell'operato della stazione appaltante per ogni procedura di gara;

Visti:

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 121/1995;
- gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- il D.Lgs. n. 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo appalti);

Richiamato l'art. 13 del Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento della CUC Schio Val Leogra, come modificato con delibera di Consiglio comunale di Schio n. 29 del 27/04/2022, dove si stabilisce che il contributo da corrispondere alla CUC Schio Val Leogra, per procedura aperta sopra soglia corrisponde al 2,5% dell'importo a base di gara;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2021 di approvazione Bilancio di previsione 2022/2024 con relativi allegati (D.U.P. e altri);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 22/12/2021 di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024";

Appurato che l'impegno di spesa per i premi delle polizze sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale;

Ritenuto di provvedere in conseguenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Preso atto della propria competenza ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 15 del 26.07.2022 - prot. n. 10606/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore 1 – Servizi Amministrativi fino al 31.07.2025;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per l'affidamento del servizio assicurativo dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2024 con opzione di rinnovo alle ore 24:00 del 31/12/2026 e proroga tecnica di 180 giorni, comprendente i seguenti lotti:

Lotto	Descrizione	Base di gara per ciascuna annualità assicurativa	Base di gara per i 2 anni contrattuali	Base di gara per i 2 anni di rinnovo	Base di gara per proroga di 180 gg	Base di gara complessiva (2 anni+rinnovo +proroga)	CIG
1	All risks Beni Immobili e Mobili	20.449,90	40.899,80	40.899,80	10.224,95	92.024,55	94142737D7
2	RCT/O	24.539,88	49.079,76	49.079,76	12.269,94	110.429,46	9414317C25
3	Responsabilità Patrimoniale	2.453,99	4.907,98	4.907,98	1.227,00	11.042,96	941432960E
4	Tutela Legale	4.948,46	9.896,92	9.896,92	2.474,23	22.268,07	9414366497
5	Infortuni Cumulativa	1.268,30	2.536,60	2.536,60	634,15	5.707,35	94143886BE
6	Auto Rischi Diversi	1.057,27	2.114,54	2.114,54	528,64	4.757,72	941440117A
7	Veicoli dell'Ente	6.415,70	12.831,40	12.831,40	3.207,85	28.870,65	9414416DD7
	totali	€ 61.133,50	€ 122.267,00	€ 122.267,00	€ 30.566,76	€ 275.100,76	===

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il massimo ribasso di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del suddetto D.Lgs. 50/2016;

4) di dare atto che con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2021 di approvazione del Bilancio, nell'allegato D.U.P. il sottoscritto è stato individuato quale R.U.P. della procedura in oggetto;

5) di porre a base d'asta la somma annua di Euro 61.133,50 al netto delle imposte;

6) di quantificare presuntivamente in Euro 275.100,76 l'importo complessivo del servizio, determinato nel rispetto dell'art. 35 del Codice al netto delle imposte;

7) di demandare alla CUC Schio Val Leogra l'attivazione della gara secondo le indicazioni riportate nel presente provvedimento e nei Capitolati Tecnici trasmessi, precisando che la CUC si occuperà di predisporre la documentazione di gara (tenuto conto anche delle deroghe citate in premessa), curare la pubblicazione del bando, la gestione della procedura di gara assumendo gli atti conseguenti sino alla proposta di aggiudicazione, mentre la stipula del contratto sarà seguita dal Comune di Recoaro Terme;

8) di dare atto che la sottoscrizione delle polizze da parte del comune di Recoaro Terme, anche in maniera disgiunta, costituirà la fase formale di sottoscrizione del contratto;

9) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

10) di autorizzare sin d'ora il ricorso alla procedura prevista dall' art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo per alcuni dei lotti di cui al precedente punto 2);

11) di assumere un impegno di spesa di € 6.877,50 per il compenso CUC, come da art. 13 del suo Regolamento di istituzione e funzionamento, imputandolo come segue:

cap. 300 per € 6.700,00=

cap. 301 per € 177,50=

12) di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa per le varie polizze assicurative, nonché l'impegno di spesa per rimborsare alla CUC Schio Val Leogra le spese di pubblicazione del bando di gara;

13) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento come da normativa in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI
GENERALI**

Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.